

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

CVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		DOSSETTI, <i>Relatore</i>	956, 957
PRESIDENTE	949	GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	957
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		JACAZZI	957
PINTUS ed altri; ARMATO ed altri; PINTUS; VALITUTTI: Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (<i>Testo unificato modificato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (801-966-2188-3543-B)	950	Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
PRESIDENTE	950	Aumento del contributo statale in favore della fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (3482)	958
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	950	PRESIDENTE	958
MATTARELLI, <i>Relatore</i>	950	Votazione segreta:	
MAULINI	950	PRESIDENTE	958
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Autorizzazione alla concessione di un contributo straordinario di lire 2.400.000.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi finanziari 1963-64, 1964-65, 1° luglio-31 dicembre 1965 e 1966 (4772)	956		
PRESIDENTE	956, 957		

La seduta comincia alle 9,45.

MATTARELLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Galluzzi Vittorio, Semeraro e Simonacci.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pintus ed altri; Armato ed altri; Pintus; Valitutti: Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (Testo unificato modificato dalla I Commissione permanente del Senato) (801-966-2188-3543-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pintus ed altri; Armato ed altri; Pintus; Valitutti: « Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali » (Testo unificato modificato dalla I Commissione permanente del Senato).

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Mattarelli.

MATTARELLI, *Relatore*. Credo che sia inutile rifarsi ad una relazione di carattere generale dal momento che dobbiamo esaminare solamente le modifiche apportate dal Senato. Si tratta quasi esclusivamente di modifiche di carattere formale, che potranno essere esaminate volta per volta. Vorrei pregare la Commissione di non apportare ulteriori modifiche perché altrimenti il provvedimento rischia di non essere approvato in via definitiva.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche introdotte dal Senato. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Vorrei conoscere il parere del Governo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi dichiaro d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

MAULINI. Possiamo proporre emendamenti?

PRESIDENTE. Come ella ricorderà l'ultimo comma dell'articolo 67 del Regolamento recita: « Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in correlazione con gli emendamenti introdotti dal Senato ». Quindi dove il Senato ha accettato il testo della Camera non si possono proporre emendamenti, si possono solo proporre emendamenti relativi alle questioni su cui il

Senato è stato di avviso diverso dalla Camera. L'articolo è chiaro in proposito.

MAULINI. Se non è possibile come emendamento vorremmo proporlo come ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non posso accettarlo nemmeno come ordine del giorno se non connesso alle modifiche apportate dal Senato. Se vorrà, alla fine, potrà fare una dichiarazione di voto.

La I Commissione del Senato ha approvato l'articolo 1 nel seguente nuovo testo:

ART. 1.

(Promozione a segretario capo di 2ª classe)

Le promozioni a segretario capo di 2ª classe sono conferite con decreto del prefetto su parere del Consiglio provinciale di amministrazione, per anzianità congiunta al merito, ai segretari comunali di 1ª classe che abbiano compiuto otto anni di servizio effettivo di ruolo nelle qualifiche di segretario comunale di 2ª e di 1ª classe ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Gli articoli 18 e 56 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono abrogati.

MATTARELLI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'articolo 1 avevamo nel testo un articolo che era sostitutivo dell'articolo 18 della legge fondamentale riguardante i segretari comunali che è la legge 8 giugno 1962, n. 604; dato che questo nuovo testo rende inoperante l'articolo 56, il Senato ha ritenuto opportuno di abrogare questi articoli 18 e 56 e quindi di proporre il testo sostitutivo senza riferimento alla sostituzione dell'articolo 18. È quindi un emendamento puramente formale.

Le stesse considerazioni valgono per gli altri articoli modificati.

MAULINI. Signor Presidente vorrei proporre un emendamento aggiuntivo secondo cui i segretari capi di seconda classe risultati idonei al concorso per esami appena superato, passano automaticamente al grado superiore con assegnazione ai comuni vacanti di classe terza.

PRESIDENTE. Dichiaro improponibile, a norma dell'articolo 67, quarto comma, del Regolamento, il suo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(Nomina a segretario capo di 1^a classe).

L'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

« I posti di segretario capo di 1^a classe sono conferiti, con decreto del ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli e per esami, da bandire cumulativamente per tutte le sedi della classe terza rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui all'articolo 30.

Al concorso per la nomina a segretario capo di 1^a classe sono ammessi:

a) i segretari comunali i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano prestato complessivamente effettivo servizio di ruolo in tale qualità per almeno undici anni, ovvero almeno per sei anni in qualità di segretario comunale di ruolo e, per il rimanente periodo, fino al raggiungimento dell'anzianità complessiva di undici anni, quali impiegati di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali ed abbiano riportato nell'ultimo quinquennio, per tre anni, il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto »;

b) i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione titolari dei comuni e delle province, i quali siano considerati equiparati alla qualifica di segretario capo di 1^a classe od alla qualifica immediatamente inferiore, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, tranne quello dell'età, ed abbiano prestato almeno undici anni di effettivo servizio di ruolo, in qualità di segretario comunale o di impiegato, alle dipendenze di amministrazioni comunali o provinciali, di cui almeno sei nelle anzidette qualifiche. I vice segretari ed i capi ripartizione che abbiano qualifica equiparata a quella di segretario capo di 2^a classe devono, inoltre, aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Per la nomina a segretario capo di 1^a classe non è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra equipollente:

a) per i segretari comunali che abbiano conseguito la nomina in ruolo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ed

abbiano prestato complessivamente tredici anni di effettivo servizio di ruolo di cui almeno sei in tale qualità e per il rimanente periodo, fino al raggiungimento dell'anzianità complessiva di anni tredici, quali impiegati di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali;

b) per i vice segretari ai quali spetta la effettiva sostituzione del titolare e per i capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, che abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio in tali qualifiche.

I candidati di cui alle lettere a) e b) del precedente comma devono, altresì, aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Gli esami del concorso di cui al primo comma consistono in tre prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate nella tabella G allegata alla presente legge.

Per quanto concerne la disciplina degli esami si applicano le disposizioni richiamate dall'articolo 12.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno sette decimi.

I vincitori del concorso sono assegnati alle singole sedi indicate nel bando, tenuti presenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'ordine della graduatoria e le aspirazioni espresse dai candidati.

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinuncia alla promozione.

Se, peraltro, la graduatoria comprenda un numero di candidati superiore a quello delle sedi a concorso, il Ministro dell'interno ha facoltà di procedere alla nomina ed all'assegnazione dei candidati dichiarati idonei, che per ordine di merito seguono immediatamente i vincitori, alle sedi indicate nel bando che per qualsiasi causa si rendano vacanti.

Tale facoltà non può essere esercitata dopo trascorso un anno dall'approvazione della graduatoria ».

La Competente Commissione del Senato ha apportato le seguenti modifiche:

Il primo periodo ed il primo capoverso sono stati sostituiti dal seguente comma:

I posti di segretario capo di 1^a classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'inter-

no, a seguito di concorso per titoli e per esami, da bandire cumulativamente per tutte le sedi della classe terza rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui all'articolo 30 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La lettera *b*) di cui al secondo capoverso, è stata sostituita dalla seguente:

b) i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione titolari dei comuni e delle province, i quali siano considerati equiparati alla qualifica di segretario capo di 1^a classe od alla qualifica immediatamente inferiore, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge 8 giugno 1962, n. 604, tranne quello dell'età, ed abbiano prestato almeno undici anni di effettivo servizio di ruolo, in qualità di segretario comunale o di impiegato, alle dipendenze di Amministrazioni comunali o provinciali, di cui almeno sei nelle anzidette qualifiche. I vice segretari ed i capi ripartizione che abbiano qualifica equiparata a quella di segretario capo di 2^a classe devono, inoltre, aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Il capoverso: « Per quanto concerne la disciplina degli esami si applicano le disposizioni richiamate dall'articolo 12 », è stato sostituito dal seguente comma:

« Per quanto concerne la disciplina degli esami si applicano le disposizioni richiamate dall'articolo 12 della legge 8 giugno 1962, n. 604. »

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'ultimo capoverso dell'articolo 2 è stato sostituito dai seguenti commi:

« Tale facoltà non può essere esercitata dopo trascorso un anno dall'approvazione della graduatoria. »

L'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

ART. 2.

(*Nomina a segretario capo di 1^a classe*)

I posti di segretario capo di 1^a classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli e per esami, da bandire cumulativamente per tutte le sedi della classe terza rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui all'articolo 30 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Al concorso per la nomina a segretario capo di 1^a classe sono ammessi:

a) i segretari comunali i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano prestato complessivamente effettivo servizio di ruolo in tale qualità per almeno undici anni, ovvero almeno per sei anni in qualità di segretario comunale di ruolo, e, per il rimanente periodo, fino al raggiungimento dell'anzianità complessiva di undici anni, quali impiegati di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali ed abbiano riportato nell'ultimo quinquennio, per tre anni, il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto »;

b) i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione titolari dei comuni e delle province, i quali siano considerati equiparati alla qualifica di segretario capo di 1^a classe od alla qualifica immediatamente inferiore, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge 8 giugno 1962, n. 604, tranne quello dell'età, ed abbiano prestato almeno undici anni di effettivo servizio di ruolo, in qualità di segretario comunale o di impiegato, alle dipendenze di Amministrazioni comunali o provinciali, di cui almeno sei nelle anzidette qualifiche. I vice segretari ed i capi ripartizione che abbiano qualifica equiparata a quella di segretario capo di 2^a classe devono, inoltre, aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Per la nomina a segretario capo di 1^a classe non è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra equipollente:

a) per i segretari comunali che abbiano conseguito la nomina in ruolo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ed abbiano prestato complessivamente tredici

anni di effettivo servizio di ruolo di cui almeno sei in tale qualità e per il rimanente periodo, fino al raggiungimento dell'anzianità complessiva di anni tredici, quali impiegati di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali;

b) per i vice segretari ai quali spetta la effettiva sostituzione del titolare e per i capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, che abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio in tali qualifiche.

I candidati di cui alle lettere a) e b) del precedente comma devono, altresì, aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Gli esami del concorso di cui al primo comma consistono in tre prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate nella tabella G allegata alla presente legge.

Per quanto concerne la disciplina degli esami si applicano le disposizioni richiamate dall'articolo 12 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno sette decimi.

I vincitori del concorso sono assegnati alle singole sedi indicate nel bando, tenuti presenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'ordine della graduatoria e le aspirazioni espresse dai candidati.

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinuncia alla promozione.

Se, peraltro, la graduatoria comprenda un numero di candidati superiore a quello delle sedi a concorso, il Ministro dell'interno ha facoltà di procedere alla nomina ed all'assegnazione dei candidati dichiarati idonei, che per ordine di merito seguono immediatamente i vincitori, alle sedi indicate nel bando che per qualsiasi causa si rendano vacanti.

Tale facoltà non può essere esercitata dopo trascorso un anno dall'approvazione della graduatoria.

L'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato lo articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(Nomina a segretario comunale generale di 1^a e 2^a classe).

Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo le parole: « devono rivestire da almeno tre anni tale qualifica » sono aggiunte le seguenti: « aver conseguito l'idoneità nel concorso per la nomina a segretario capo di 1^a classe ».

Il quarto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti commi non è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra equipollente:

a) per i segretari comunali e provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per i vice segretari generali di comuni o province ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario e per i capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, i quali abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio con tali qualifiche ».

La I Commissione del Senato ha modificato il secondo comma nel seguente nuovo testo:

« Il quarto comma dello stesso articolo è abrogato.

Per l'ammissione ai concorsi di cui ai primi tre commi del citato articolo 21 non è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra equipollente:

a) per i segretari comunali e provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per i vice segretari generali di comuni o province ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario e per i capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, i quali abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio con tali qualifiche ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 3 risulta pertanto così formulato:

ART. 3.

(Nomina a segretario comunale generale di 1^a e 2^a classe)

Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo le parole: « de-

IV. LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1968

vono rivestire da almeno tre anni tale qualifica » sono aggiunte le seguenti: « aver conseguito l'idoneità nel concorso per la nomina a segretario capo di 1ª classe ».

Il quarto comma dello stesso articolo è abrogato.

Per l'ammissione ai concorsi di cui ai primi tre commi del citato articolo 21 non è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra equipollente:

a) per i segretari comunali e provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per i vice segretari generali di comuni o province ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario e per i capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, i quali abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio con tali qualifiche.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 4 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

(Trattamento economico).

Il sesto comma dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

« Ai segretari capi di 2ª classe, titolari di segreterie di comuni della classe quarta, che abbiano compiuto quindici anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale di ruolo, di cui almeno tre nella qualifica di segretario capo di 2ª classe, può essere assegnato, con provvedimento del Ministro dell'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1ª classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per gli altri due anni almeno quello di "distinto" ».

Il settimo comma dello stesso articolo è abrogato.

L'ottavo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Ai segretari dei consorzi spetta una indennità mensile pari ad un quarto dello stipendio ed il rimborso delle spese di viaggio,

regolarmente documentate, da essi sostenute per recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati, per l'esercizio delle loro funzioni ».

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

(Trattamento economico).

Ai segretari capi di 2ª classe, titolari di segreterie di comuni della classe quarta, che abbiano compiuto quindici anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale di ruolo, di cui almeno tre nella qualifica di segretario capo di 2ª classe, può essere assegnato, con provvedimento del Ministro dell'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1ª classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Ai segretari dei consorzi spetta una indennità mensile pari ad un quarto dello stipendio ed il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, da essi sostenute per recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati, per l'esercizio delle loro funzioni.

Il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono abrogati.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato lo articolo 14 nel seguente testo:

ART. 14.

(Facilitazioni di viaggio).

Ai segretari comunali e provinciali in attività di servizio o in quiescenza, ed alle loro famiglie, sono estese tutte le facilitazioni di viaggio stabilite per i dipendenti civili dello Stato.

La I Commissione del Senato ha aggiunto il seguente comma.

L'articolo 44 della legge 8 giugno 1962 n. 604, è abrogato.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Senato.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1968

L'articolo 14 risulta pertanto così formulato:

ART. 14.

(Facilitazioni di viaggio).

Ai segretari comunali e provinciali in attività di servizio o in quiescenza, ed alle loro famiglie, sono estese tutte le facilitazioni di viaggio stabilite per i dipendenti civili dello Stato.

L'articolo 44 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 15 e le tabelle A e B non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato la tabella C nel seguente testo:

TABELLA C.

Corrispondenza tra le qualifiche dei segretari comunali e dei segretari provinciali e quelle dell'ordinamento gerarchico statale ai fini della determinazione degli assegni e delle indennità

QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	Classe del comune o della provincia	QUALIFICHE DELL'ORDINAMENTO STATALE	Coefficiente	Stipendio iniziale lordo
Segretario generale di I classe	I/A	Ispettore generale	(a) 759	3.661.800
	I/B		670	3.318.100
Segretario generale di II classe	II	Direttore di divisione . . .	500	2.478.700
Segretario comunale capo di I classe	III	Direttore di sezione . . .	402	1.991.600
Segretario comunale capo di II classe	IV	Consigliere di I classe . . .	325	1.599.400
Segretario comunale capo di II classe	V	Consigliere di I classe . . .	325	1.599.400
Segretario comunale di I classe		Consigliere di II classe . . .	271	1.397.500
Segretario comunale di II classe		Consigliere di III classe . . .	229	1.145.800

(a) Il coefficiente 759 non trova riscontro nelle qualifiche statali.

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1968

La I Commissione del Senato l'ha così modificata:

TABELLA C.

Corrispondenza tra le qualifiche dei segretari comunali e dei segretari provinciali e quelle dell'ordinamento gerarchico statale ai fini della determinazione degli assegni e delle indennità

QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	Classe del comune o della pro- vincia	QUALIFICHE DELL'ORDINAMENTO STATALE	Coeffi- ciente	Stipendio ini- ziale lordo
Segretario generale di I classe	I/A	Ispettore generale	(a) 759	3.661.800
	I/B		670	3.318.100
Segretario generale di II classe	II	Direttore di divisione	500	2.478.700
Segretario comunale capo di I classe	III	Direttore di sezione	402	1.991.600
Segretario comunale capo di II classe	IV	Consigliere di I classe	325	1.599.400
Segretario comunale capo di II classe	V	Consigliere di I classe	325	1.599.400
Segretario comunale di I classe		Consigliere di II classe	271	1.397.500
Segretario comunale di II classe		Consigliere di III classe	229	1.145.800

(a) Il coefficiente 759 non trova riscontro nelle qualifiche statali.

Pongo in votazione la tabella C nel testo della Commissione del Senato.

(È approvata).

Le tabelle F e G non sono state modificate.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla concessione di un contributo straordinario di lire 2.400.000.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi finanziari 1963-64, 1964-65, 1° luglio-31 dicembre 1965 e 1966 (4772).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla concessione di un contributo straordinario di lire 2.400.000.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guer-

ra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi finanziari 1963-64, 1964-1965, 1° luglio-31 dicembre 1965 e 1966 ».

Il relatore, onorevole Dossetti, ha facoltà di svolgere la relazione.

DOSSETTI, *Relatore*. Il disegno di legge è molto chiaro: esso propone la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi finanziari 1963-64, 1964-65, 1° luglio-31 dicembre 1965 e 1966. Ciò si è reso necessario a seguito dei disavanzi accertati dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra: disavanzi determinati soprattutto da un crescente costo dell'assistenza sanitaria e per il potenziamento di altre forme di assistenza di carattere sussidiario. Le ragioni a favore del disegno di legge sono evidenti e pertanto il relatore ne propone l'approvazione tenendo conto delle modifiche proposte dalla Commissione bilancio all'articolo 2.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

IACAZZI. Noi daremo voto favorevole, ma vorremmo solo chiedere al relatore come è possibile che nella relazione si parli di un disavanzo a tutto il 31 dicembre 1966 di 3 miliardi e 300 milioni circa, mentre noi diamo un contributo inferiore di 900 milioni. Tutto ciò che cosa vuol dire? Che forse ci sarà successivamente un nuovo contributo o che sono sufficienti 2 miliardi e 400 milioni?

DOSSETTI, Relatore. È una domanda che mi sono posto anche io, ma non sono riuscito ad accertare le ragioni vere di ciò. Ce lo saprà dire il rappresentante del Governo trattandosi di provvedimenti d'iniziativa governativa. La mia supposizione è questa: siccome questo contributo si riferisce al ripianamento dei disavanzi di gestioni piuttosto remote (63-64, 64-65 e 66), può darsi che nel frattempo sia stato possibile accertare, a seguito dei contributi per gli anni successivi, una possibilità di far fronte anche a questi disavanzi permanenti, senza peraltro che mi senta di escludere che ad un certo punto sia necessario per la prossima legislatura, prevedere degli analoghi provvedimenti di ripianamento dei disavanzi per il 67-68 e in questo caso se ne parlerà successivamente. Tuttavia penso che tale cifra sia stata prevista come sufficiente per il momento.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per lo interno. Non c'è dubbio che sia così. Il deficit è effettivamente di una cifra che si aggira sui 3 miliardi. La copertura per il momento disponibile è questa in attesa di poter avere il resto. Comunque, abbiamo un altro precedente in materia ed è quello che riguarda l'Opera ciechi. Lei sa che siamo intervenuti varie volte mentre c'era una situazione deficitaria che poi abbiamo via via integrato. Siccome questo è un contributo straordinario non è detto che debba essere integrale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 2.400.000.000 a favore dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione degli esercizi finanziari 1963-64, 1964-65, 1° luglio-31 dicembre 1965 e 1966.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge farà carico al « fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore propone di sostituire il primo comma dell'articolo 2 con il seguente testo suggerito dalla Commissione bilancio:

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 2:

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Aumento del contributo statale in favore della fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3482).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo statale in favore della fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia ».

Poiché il relatore, onorevole Russo Spena, è assente per altri impegni parlamentari, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta e sul disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Autorizzazione alla concessione di un contributo straordinario di lire 2.400.000.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi finanziari 1963-64, 1964-65, 1° luglio-31 dicembre 1965 e 1966 » (4772):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposte di legge:

PINTUS ed altri; ARMATO ed altri; PINTUS; VALITUTTI: « Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali » (*Testo unificato già approvato dalla II Commissione della Camera e modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (801-966-2188-3543/B):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amodio, Bisaglia, Bisantis, Borsari, Casiani, Cattaneo Petrini Giannina, Dagnino, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Dossetti, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Greppi, Grimaldi, Jacazzi, La Bella, Lombardi Ruggero, Maltarelli, Maulini, Pagliarani, Rampa, Russo-Spena, Sgarlata, Sullo, Viviani Luciana.

Sono in congedo:

Galluzzi Vittorio, Semeraro, Simonacci.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO